

Nº	COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	COMUNE nelle cui liste elettorali si è iscritti /ed eventualmente indirizzati/	FIRMA	Nº di iscrizione nelle liste elettorali
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

## AUTENTICAZIONE DELLE FIRME

Io sottoscritto (*nome e cognome*) (*qualifica e ufficio*) certifico che le n. \_\_\_\_\_ firme, apposte in mia presenza dai sottoscrittori sopra elencati e della cui identità personale sono certo, sono autentiche.

\_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_

(*timbro e firma*) \_\_\_\_\_

Bollo

## CERTIFICAZIONE ELETTORALE


Si certifica che i cittadini sopra elencati sono iscritti nelle liste elettorali di questo comune, al numero indicato per ciascuno di essi in corrispondenza della relativa sottoscrizione.

Comune di \_\_\_\_\_

Il Sindaco

(o il funzionario delegato)

(*timbro e firma*) \_\_\_\_\_



Bollo

### PROGETTO DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE

CONSIGLIO REGIONALE DELLA  
SARDEGNA  
XVII LEGISLATURA

Firma e timbro con qualifica, nome e cognome del pubblico ufficiale

Bollo

Comune di \_\_\_\_\_, Modulo n. \_\_\_\_\_

**VIDIMAZIONE**

Firma e timbro con qualifica, nome e cognome del pubblico ufficiale

Bollo

**L'elaborazione**

La Regione Autonoma e Speciale della Sardegna, il cui Statuto è stato approvato con legge costituzionale n.3 del 26 febbraio 1948, dispone di competenza primaria in materia di (Edilizia e Urbanistica) come disciplina dell'art. 3, lettera (b), del medesimo Statuto. La Corte costituzionale ha più volte rilevato che la competenza del legislatore sardo in materia di edilizia urbanistica non comprende (solo le funzioni di tipo strettamente urbanistico, ma anche quelle relative ai beni culturali e ambientali), sentenza n. 178 del 2018, in questo senso già sentenza n. 51 del 2006).

**Provvedimenti di governo del territorio**

In tal senso, va fatto rilevare che il territorio relativo alla Regione Sardegna è interessato da pluriplani di governo e regolamentazione di pianificazione regionale, nazionale e comunitario relativi alla tutela, valorizzazione e specifiche peculiarità del compendio ambientale paesaggistico sardo. Tali compendi, oggetto di precise disposizioni gestoriali di natura espositiva e vincolistica, non sono mai stati oggetto di puntuali norme urbanistiche che impediscono di violare i valori e i principi ispiratori di tali programmi di tutela e valorizzazione. La proposta di legge qui discututa mira a rendere omogenee e organiche le norme urbanistiche con la pianificazione territoriale già oggetto dei piani e programmi che qui si intendono richiamare.

**Effettua urbanistica**

Si tratta di strumenti di pianificazione e salvaguardia che non si sono mai tradotti in norme urbanistiche efficaci in grado di evitare irreversibili compromessi con le disposizioni di gestione delle aree ricettive, imprecisabili nella massima tutela, relativamente ad aree gravate da rischi idrogeologici, le zone di protezione speciale, gli habitat di emanazione comunitaria, le delimitazioni di parchi compendi naturalistici, i beni idrogeologici, archeologici e monumentali, i siti di importanza comunitaria, le aree di tutela (IgP, Doc e Dop) e soprattutto ad un tessuto economico rilevante come le produzioni agricole e agroalimentari.

**Urgenza pianificatoria**

Tale normativa urbanistica assume carattere d'urgenza in relazione al rischio di una massiccia devastazione del territorio sardo, con gravi e irreversibili ipercussioni in ogni ambito territoriale, compreso lo sviluppo dell'assetto urbanistico della Sardegna e il venir meno della competenza primaria della Regione nell'ambito della pianificazione urbanistica, in un giusto e coordinato equilibrio territoriale.

**Articolo 1  
Orienti e finalità**

La presente legge, in attuazione della Legge Costituzionale n. 3 – Statuto della Regione Autonoma della Sardegna, art.3, lettera (b) e delle disposizioni di cui all'art.6 delle Norme d'Attuazione dello Statuto speciale – DPR 23 maggio 1975, n.480, ha come obiettivo:

1. la pianificazione territoriale e il governo del territorio sardo al fine di prevenire la compromissione del equilibrio tra aree urbanizzate e il tessuto territoriale dei compendi naturalistici, aree sottoposte a piani di tutela e valorizzazione, zone di protezione speciale, siti di importanza comunitaria e aree oggetto di pianificazione strategica ed economica.
2. la disciplina urbanistica delle aree oggetto di programmi economici, ambientali e strategici di natura comunitaria, statale e regionale.
3. la regolamentazione urbanistica degli interventi relativi a progetti di produzione di energia rinnovabile da realizzarsi a solo scopo di autococonsumo attraverso l'utilizzo di superfici già edificate o da edificare, aree già sottoposte a pianificazione urbanistica con particolare riferimento alle zone agricole, commerciali e industriali.
4. l'aggiornamento urbanistico degli interventi in aree edifici di proprietà pubblica.

**Articolo 3  
Diritto di iniziativa**

1. Nelle aree di cui all'articolo 2 della presente legge, fatti salvi gli interventi relativi

all'autocostruendo da realizzarsi su superfici edificate esistenti o da realizzarsi di cui alle disposizioni seguenti: è vietata l'installazione di impianti fotovoltaici industriali a terra e a grivoltata;

2. Nelle aree di cui all'articolo 2 della presente legge è vietata la costruzione e l'installazione di impianti eolici terrestri;

3. Nelle aree di cui all'articolo 2 della presente legge è vietata la costruzione e l'installazione di nuovi impianti di energia elettrica alimentati da fonti fossili;

4. Nelle aree di cui all'art.2 e diutes vietata:

a. la realizzazione di impianti di stoccaggio - denominati Energy Storage (BESS) - esclusi quelli relativi all'autocostruendo disciplinatisi con la Direttiva approvata dalla Giunta Regionale proposta d'intesa degli Assessori competenti e adottata con Decreto del Presidente della Regione;

b. la realizzazione di impianti di approvvigionamento e connessione elettrica con impianti off-shore la cui energia non sia prevista dal Piano Energetico Regionale da adottarsi entro 12 mesi dall'adozione della presente legge;

c. la realizzazione di impianti di compressione, distribuzione e trasformazione, elettricità con reti infrastrutturali non previste dal Piano Energetico Regionale e non necessarie alla gestione del sistema elettrico sardo indicato dal Piano Energetico regionale;

4. Le aree di cui all'articolo 2 sono cartograficamente definite in base agli atti di individuazione come da punziale decreto che la Giunta Regionale dovrà predisporre e approvare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge;

5. I confini di relative sovraposizioni, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dovranno essere riportate cartograficamente e georeferenziate nel geoportal denominato "GesùMap" della Regione Sardegna nella categoria "aree urbanisticamente vietate all'installazione di impianti eolici e fotovoltaici" di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo;

6. I Comuni, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adeguano i propri strumenti di pianificazione urbanistica alle norme di cui al presente articolo e dispongono, eventualmente, l'estensione delle aree per comprovati motivi di cui all'art. 1 della presente legge;

7. Sino all'adeguamento di cui al comma 6, da parte dei Comuni, restano in vigore le disposizioni e le definizioni cartografiche previste nella presente legge.

#### Articolo 4

##### *Dirigibile interventi pubblici*

1. Eventuali deroghe da diche di cui al comma 1 dell'articolo 3 possono essere concesse dalla Giunta Regionale esclusivamente, per impianti di ricerca scientifica e tecnologica, proposti da soggetti pubblici o società a maggioranza pubblica, eventualmente in associazione o temponanza di imprese o attraverso partecipazioni societarie con privati, dotati di comprovata esperienza e produttività e tecnologica di livello internazionale, selezionati attraverso procedure di evidenza pubblica, in base alle norme vigenti in materia di appalti e servizi pubblici, per la produzione di idrogeno e la conseguente generazione di energia elettrica attraverso tecnologia a idrogeno, previa verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale degli impianti proposti;
2. Gli impianti fotovoltaici, a grivoltata e eolici già esistenti nelle aree interessate dalle disposizioni della presente legge potranno continuare a operare fino alla vigenza dell'autorizzazione in essere, fatte salve eventuali deroghe previste dal Piano Energetico Regionale e previa VAS (Valutazione Ambientale Strategica).

#### Articolo 5

##### *Comunità energetiche*

1. La Regione sarda, in applicazione delle normative vigenti, statali e regionali,

promuove e incentiva la realizzazione di "comunità energetiche" di interesse comunale, intercomunale, provinciale e regionale.

2. Al fine del comma 1 la Giunta Regionale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta degli Assessori competenti approva una Direttiva, da adottarsi con Decreto del Presidente della Regione, per disciplinare le forme di incentivazione, i processi autorizzativi e le modalità di intervento dei privati nella costituzione di comunità energetiche.

3. Tutti i tempi temporali procedurali di competenza regionale relativi agli interventi di cui al comma 1 sono dimezzati.

#### Articolo 6

##### *Progetti di energia rinnovabile lineare*

1. Al fine di promuovere un moderno ed efficace processo di valorizzazione dell'energia rinnovabile, la Regione sarda, in attuazione degli art. 3 lettera «b» e articolo 4, lettera «e», del Statuto Autonomo della Sardegna, legge Cost. n.3 del 26 febbraio 1948, promuove piani di produzione energetica attraverso la predisposizione di progetti di valorizzazione delle infrastrutture lineari, quali strade, ferrovie, piste ciclabili, infrastrutture assimilabili.
2. La Regione sarda d'intesa con i soggetti pubblici proprietari e/o concessionari di reti infrastruturali lineari di cui al comma 1, elabora progetti di valorizzazione energetica di aree congiunte di pertinenza di reti ferroviarie, ferrovie e ciclabili, con particolare riferimento a aree di mercezie, banchine e magazzini.
3. La Giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, elabora un piano che individua le principali infrastrutture lineari e pianifica le procedure per attuare progetti di energia rinnovabile lineare.
4. In relazione al comma 3 la Giunta regionale individua modalità di coinvolgimento di soggetti pubblici e privati nella realizzazione dei progetti di cui al comma 1.

#### Articolo 7

##### *Procedure autorizzative*

1. Tutti i procedimenti avviati e non conclusi alla data dell'entrata in vigore della presente legge dovranno essere esaminati nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della presente legge, in analogia con la legge 21 aprile 2023, n. 41, art. 47, comma 9ter, relativa all'ampliamento delle autorizzazioni rilasciate o della regolamentazione sulle procedure in essere.
2. Analogamente all'attuale norma richiamata al comma 1, sono da riconoscere nelle aree di cui all'articolo 3 della presente legge e in cui i lavori non abbiano ancora comportato danni irreversibili al territorio come l'elaborazione di più del 30% degli acrogeneratori o dei pannelli fotovoltaici e a grivoltata nei progetti.

#### Articolo 8

##### *Norma finanziaria*

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale e alla loro attuazione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a liquidazione vigente.

#### Articolo 9

##### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

Nº	COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	COMUNE nelle cui liste elettorali si è iscritti /ed eventualmente indirizzo/	FIRMA	Nº di iscrizione nelle liste elettorali
1					
2					
3					
4					

16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					